



ACCORDO SINDACALE

**Chiusure collettive e giornate a orario ridotto
per il secondo semestre 2022 e il primo semestre 2023**

La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale

Visto il D. L. 30 aprile 2021, n. 56;

Visto il C.C.N.L. dei Dipendenti del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008, in particolare l'art. 25;

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

Visto l'accordo sull'orario di lavoro 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2020, siglato in data 13 novembre 2020 e prorogato con modifiche, da ultimo, in data 30 aprile, sino al 31 maggio 2021;

Visto "l'accordo sindacale sul lavoro agile sino alla definizione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e in attesa degli esiti della contrattazione collettiva nazionale siglato in data 4 novembre 2021";

Visto l'accordo sindacale Proroga ulteriore del "Nuovo Orario di Lavoro" e del Contratto di telelavoro Principi e criteri organizzativi del lavoro agile in vista della prima fase applicativa del POLA con scadenza 31.12.2021" siglato in data 6 agosto 2021;

Visto il Regolamento in merito al lavoro straordinario e norme di utilizzo flessibilità, di data 7 febbraio 2008, e successive integrazioni;

Considerata l'opportunità di procedere anche per il secondo semestre 2022 ad individuare eventuali periodi di chiusura collettiva e di parziale riduzione dell'orario giornaliero di servizio nel mese di agosto 2022, nonché alla chiusura collettiva nei giorni lavorativi a ridosso delle festività per il secondo semestre 2022 e il primo semestre 2023 al fine di rispondere all'esigenza di contenere gli oneri di funzionamento delle Strutture ed in considerazione della ridotta presenza in tali periodi dell'anno della popolazione studentesca e del personale docente e ricercatore;

Considerato opportuno per una efficiente programmazione delle funzioni a supporto delle attività didattiche e di ricerca relative all'anno accademico 2022-2023;

concordano quanto segue:

1. Orario ridotto obbligatorio:



da lunedì 8 agosto a venerdì 12 agosto 2022,

2. Orario ridotto facoltativo

da lunedì 1 agosto 2022 a venerdì 5 agosto 2022 e **da lunedì 22 agosto a venerdì 26 agosto 2022**, ciascuna Struttura può optare per l'**orario ridotto facoltativo**. Tale riduzione di orario è decisa dai/dalle responsabili delle Strutture di I e II livello (Facoltà/Dipartimenti/Direzioni, Strutture di II livello) dopo aver opportunamente sentito i/le responsabili diretti/e e informato tutto il personale afferente.

3. Chiusure collettive:

- di struttura: **da lunedì 8 agosto a venerdì 12 agosto 2022** ciascuna Struttura di I e II livello dell'Ateneo (Facoltà/Dipartimenti/Direzioni, Strutture di II livello) può, ai sensi dell'art. 28 del CCNL Università 2006-2009 e secondo le modalità già contrattate in materia di giustificazione dell'assenza, optare per la chiusura collettiva di Struttura (per tutto il Personale Tecnico e Amministrativo afferente alla Struttura), dopo aver opportunamente sentito i/le responsabili diretti/e e informato tutto il personale afferente.

- di Ateneo (per tutto il personale tecnico e amministrativo) **da martedì 16 a venerdì 19 agosto 2022**.

Sono fatte salve deroghe legate allo svolgimento di particolari attività istituzionali non procrastinabili così come specificato al successivo punto 4.

4. Comunicazioni riguardanti la riduzione oraria nel periodo estivo e l'eventuale periodo di chiusura di Struttura; possibilità di deroga alla riduzione oraria e alla chiusura di Ateneo nel periodo estivo

Le riduzioni facoltative di orario e l'eventuale periodo di chiusura di Struttura vengono comunicati al personale afferente interessato e alla DRUO (con le modalità che saranno comunicate dall'Ufficio Amministrazione del PTA) entro e non oltre venerdì **8 luglio 2022**. Tali riduzioni di orario e/o chiusura facoltative sono decise dai/dalle responsabili delle Strutture di I e II livello (Facoltà/Dipartimenti/Direzioni, Strutture di II livello) dopo aver opportunamente sentito i/le responsabili diretti/e e informato tutto il personale afferente.

Qualora entro il termine di cui sopra alla DRUO non pervenga alcuna segnalazione, s'intenderà adottata solo la riduzione di orario obbligatorio prevista nella settimana da lunedì 8 agosto a venerdì 12 agosto 2022 e la chiusura di Ateneo dal 16 al 19 agosto.

Per comprovate esigenze di servizio connesse all'attività svolta, ciascuna Struttura potrà derogare alla riduzione d'orario (obbligatoria), dandone opportuna e motivata comunicazione alla DRUO (secondo le modalità successivamente comunicate). La deroga può essere concessa anche nei confronti del/della singolo/a dipendente, anche per quanto riguarda la eventuale settimana di chiusura collettiva di Struttura e/o di Ateneo ,



nel rispetto delle modalità di cui sopra. Tali richieste verranno comunicate dalla DRUO alle OO.SS. e R.S.U. per opportuna informazione.

5. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in occasione dell'orario ridotto (obbligatorio o facoltativo)

Attività in presenza

Il personale in questione godrà dell'ordinaria flessibilità di ingresso al mattino, mentre non vi sarà obbligo di rientro pomeridiano.

L'attività lavorativa prestata dal/dalla dipendente oltre le ore 15.00 ovvero l'attività lavorativa eccedente le 6 ore non verrà riconosciuta.

Attività in remoto

L'attività lavorativa eccedente le 6 ore non verrà riconosciuta. Non vi è l'obbligo di interrompere la prestazione entro le 15.00

La fascia minima di presenza, di 2 ore, al mattino (tra le 8:00 e le 12.00, di cui all'accordo del 13 novembre 2020) è confermata; è altresì confermata la regola secondo cui, fatte salve eventuali specifiche necessità di servizio o accordi definiti d'intesa con il/la Responsabile, tutti i lavoratori e le lavoratrici assicurano la reperibilità (tramite telefono o e-mail o chat o Meet) durante l'intero arco temporale di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera corrispondente alla presenza rilevata dalle timbrature.

Il luogo prescelto per l'effettuazione della prestazione lavorativa a distanza, diverso da quello di residenza o domicilio abituale, deve essere, in ogni caso, **un'abitazione privata con indirizzo e numero civico, rimanendo escluse tutte le altre situazioni di soggiorno**. Il/la dipendente, come sottoscritto nell'Accordo Individuale di Lavoro Agile dovrà disporre di una valida connessione di rete (Art. 7). e la postazione dovrà rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro (Art. 9). Nel caso in cui il luogo prescelto dal lavoratore o dalla lavoratrice per lo svolgimento della prestazione in modalità agile sia collocato **entro i confini regionali** (rispetto alla sede di lavoro), il/la dipendente comunica il luogo, diverso da quello abituale, in cui la prestazione sarà svolta con le modalità previste dall'Accordo Individuale di lavoro Agile (Art. 5) Laddove tale luogo sia, invece, collocato **fuori dai confini regionali**, la prestazione lavorativa a distanza potrà svolgersi in tale luogo solo se autorizzata dal/dalla Responsabile di I livello (Direttore/trice - Dirigente), sulla base di specifiche esigenze organizzative. Eventuali periodi di alternanza tra ferie e prestazione di lavoro agile dovranno essere concordati e autorizzati dal/dalla Responsabile di I livello (Direttore-trice – Dirigente).

Il/la responsabile di I livello è tenuto/a a comunicare alla DRUO quanto autorizzato al/alla dipendente, con mail indirizzata a presenze@unitn.it.

In caso di motivate necessità di servizio, il/la dipendente dovrà comunque garantire il proprio rientro in sede, a proprie spese, nell'arco di 36 ore.



6. Chiusura collettiva di Ateneo per i seguenti giorni lavorativi a ridosso di festività (per tutto il Personale Tecnico e Amministrativo):

- Lunedì 31 ottobre 2022 – in prossimità della festa di Ognissanti
- Venerdì 9 dicembre 2022 – in prossimità della festa Immacolata Concezione
- Lunedì 24 aprile 2023- in prossimità della festa della Liberazione

Sono fatte salve deroghe legate allo svolgimento di particolari attività istituzionali non procrastinabili; per tali situazioni il/la Responsabile di I livello avrà cura d'effettuare una specifica comunicazione al personale afferente interessato e alla DRUO accompagnandola con specifica motivazione. Tali deroghe verranno comunicate dalla DRUO, alle OO.SS. e R.S.U. per opportuna informazione.

7. Modalità di recupero delle ore mancanti rispetto al monte ore complessivo, durante i periodi di riduzione oraria.

Le ore mancanti rispetto al monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento saranno recuperate attingendo ai seguenti contatori:

- *Eccedenza smart working* già maturata nell'anno di riferimento;
- *Flessibilità Eccedente* già maturata nell'anno di riferimento;
- *Flessibilità (Saldo)*.

8. Modalità di recupero delle giornate non effettuate durante i periodi di chiusura collettiva di Ateneo e/o eventuale periodo di chiusura di Struttura 2022 e primo semestre 2023.

Con riferimento alle modalità di giustificazione dell'assenza in occasione delle giornate di chiusura collettiva di Ateneo e/o di Struttura, si precisa quanto segue:

- a) qualora il/la dipendente abbia un saldo ferie positivo (anno precedente o in corso) o un saldo ore straordinario sufficientemente capiente a coprire l'assenza nella giornata di chiusura, la stessa può essere giustificata usufruendo di recupero straordinario (codice 07) o ferie (codice 28 "ferie anno precedente" o codice 21 "congedo ordinario");
- b) in alternativa, solo nel caso in cui il/la dipendente abbia un saldo ferie pregresse **inferiore o uguale a 30 giorni**, lo stesso può scegliere di giustificare l'assenza con:
 - *Eccedenza smart working* già maturata nell'anno di riferimento;
 - *Flessibilità Eccedente* già maturata nell'anno di riferimento;
 - *Flessibilità (Saldo)*Utilizzando come giustificativo per la chiusura collettiva (codice. 06 -08)

Il saldo delle ferie pregresse va inteso:

- **Al 31 luglio 2022** per le chiusure estive;
- **All'ultimo giorno del mese precedente l'utilizzo**, per le altre chiusure in corso d'anno.

Nel caso in cui il/la dipendente si trovi nella condizione di non poter usufruire di:

- Flessibilità positiva
- Flessibilità eccedente smart working



- Conto ore individuale
- Ferie

la DRUO si impegna a concordare modalità di recupero alternative.

Se il/la dipendente non specifica la causale del giustificativo, l'assenza verrà automaticamente coperta con una giornata di congedo ordinario.

Trento, 22 aprile 2022

La Delegazione di parte pubblica

Prof. Franco Fraccaroli (f.to)

Prof. Matteo Borzaga (f.to)

Dott. Mario Depaoli (f.to)

La Delegazione di parte sindacale

OO.SS.:

FLC-CGIL

Dott. Lorenzo Varponi (f.to)

Dott.sa Veronica De Sanctis (f.to)

Federazione UIL SCUOLA RUA

Dott. Filippo Moser (f.to)

FGU – Federazione Gilda UNAMS

Dott. Mattei Stefano (f.to)

R.S.U.: Sig. Ivan Brandolise (f.to), Dott.sa Veronica De Sanctis (f.to), Dott. Flavio Rossi (f.to), dott. Lorenzo Varponi (f.to), Dott. Stefano Mattei (f.to), Dott.ssa Maria Pilar Pastor (f.to); dott. Filippo Moser (f.to).